

Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) validi all'assolvimento dell'obbligo di istruzione ed all'esercizio del diritto-dovere all'Istruzione e di percorsi formativi individualizzati per persone con disabilità (PFI).

Disposizioni per lo svolgimento delle prove di esame di qualifica e diploma nella Istruzione e Formazione Professionale (leFP) e nel sistema duale

Disposizioni per lo svolgimento delle prove di esame nei Percorsi Formativi Individualizzati per persone con disabilità (PFI)

Anno scolastico/formativo 2025-2026

REGIONE LAZIO

Assessorato Lavoro, Università, Scuola, Formazione, Ricerca, Merito e Urbanistica

Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione

Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027

Obiettivo di Policy 4 "Un'Europa più sociale"

Regolamento (UE) n. 2021/1060

Regolamento (UE) n. 2021/1057

Priorità: 3. "Inclusione Sociale"

Obiettivo specifico I) promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, compresi gli indigenti e i bambini ESO4.12

Priorità: 4. "Giovani"

Obiettivo specifico f) promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall'educazione e cura della prima infanzia, attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini dell'apprendimento per tutti e l'accessibilità per le persone con disabilità ESO4.6

Sommario

Sommario	2
Riferimenti normativi percorsi triennali di leFP e nel sistema duale	3
Premessa	7
Sezione prima – Prove di esame	7
Condizioni di ammissione alle prove di esame	7
Validità dell'anno scolastico/formativo	7
Quanto al monte ore erogato dalle IF	7
Quanto al monte ore frequentato dagli allievi	8
Laboratori di recupero	8
Deroghe al monte ore frequentato dagli allievi	10
Sezione seconda – Valutazione degli apprendimenti ed esami di qualifica e di diploma	10
Accertamento e valutazione degli apprendimenti	10
Svolgimento delle prove di esame	10
Ammissione alle prove di esame	10
Ammissione alle prove di esame	10
Finalità e tipologia delle prove	11
Commissione di esame	11
Nomina	11
Presidente	11
Composizione	12
Valutazione	12
Attestato di qualifica e attestato di Diploma	13
Rilascio degli attestati di competenza	14
Abilitazione all'esercizio della professione	14
Acconciatura	15
Estetica	15
Attestati	16
Realizzazione in sussidiarietà di percorsi triennali di istruzione e formazione professionale	16
Sezione terza – norme specifiche per particolari categorie di allievi	16
Prove di esame per allievi con disabilità e con DSA	16
Punteggi prove allievi con disabilità	17
Esami per allievi malati	17
Ammissione alle prove finali di esame di qualifica regionale da parte di candidati esterni	18
Prove finali di esame nei Percorsi Formativi Individualizzati per persone con disabilità	19
Sezione quarta - Finanziamento	19
Rendicontazione attività	19
Regolamentazione vigente	19

Riferimenti normativi percorsi triennali di leFP e nel sistema duale

Il quadro normativo di riferimento per i percorsi triennali di leFP è il seguente:

- Legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23, "Ordinamento della formazione professionale";
- Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante la "Definizione delle norme generali sul diritto dovere all'Istruzione e alla Formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53",
- Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di Istruzione e Formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 622, che prevede l'innalzamento a 10 anni dell'obbligo di Istruzione e art. 1, comma 624, come modificato a norma della legge 133/2008;
- Decreto MIUR 22 agosto 2007, n. 139, recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di Istruzione che prevede, tra l'altro, "l'equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell'identità dell'offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricula dei diversi ordini, tipi e indirizzo di studio";
- Intesa del 20 marzo 2008, tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Ministero della pubblica Istruzione e Ministero dell'università e della ricerca, le Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture Formative per la qualità dei servizi;
- Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133, articolo 64, comma 4bis, che modifica l'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede l'assolvimento del nuovo obbligo di Istruzione anche nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al Capo III del d.lgs. 226/2005 e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, nei percorsi sperimentali di cui all'Accordo quadro in sede di Conferenza Unificata 19 giugno 2003;
- Decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 recante: Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti (GU Serie Generale n.150 del 28-6-2013);
- Decisione relativa al "Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass)" del 15 dicembre 2004; (scadenza 27 agosto);
- Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente EQF del 23/4/ 2008.
- Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18 giugno 2009 sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'Istruzione e la Formazione Professionale ((ECVET);
- Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017 sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente;
- Accordo del 20 dicembre 2012 tra Governo, Regioni e Province autonome sulla

referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) di cui alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008;

- Decreto MIUR 27 gennaio 2010, n. 9 sulla certificazione dell'obbligo di Istruzione assolto nel sistema scolastico e nei percorsi triennali di IeFP;
- Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
- Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, concernente la "Revisione dei percorsi dell'Istruzione Professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'Istruzione e Formazione Professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- Legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" e, in particolare, articolo 1, commi 44, 46 lettera b), 180, 181 lettera d) e 184;
- Documento di indirizzo delle Regioni e Province Autonome concernente: Riferimenti ed elementi minimi comuni per gli esami in esito ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), approvato in IX Commissione il 22 gennaio 2014 e in sede di Conferenza delle Regioni il 21 febbraio 2014;
- Legge regionale 20 aprile 2015 n. 5, Disposizioni sul sistema educativo regionale di Istruzione e Formazione Professionale;
- Legge regionale 31 dicembre 2015 n. 17, Legge di stabilità regionale 2016, Art. 7 Disposizioni attuative della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e successivo riordino delle funzioni e dei compiti di Roma Capitale, della Città metropolitana di Roma Capitale e dei comuni. Disposizioni in materia di personale";
- Accordo del 17 dicembre 2015 tra il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e la Regione Lazio per le iscrizioni on line degli studenti nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale;
- Deliberazione della Giunta Regionale n.1 del 12 gennaio 2016 recante "Approvazione dello schema di Protocollo d'intesa per la realizzazione del progetto sperimentale "Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale";
- Protocollo di intesa del 13 gennaio 2016 tra Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Lazio, per l'attuazione della sperimentazione concernente il sistema duale;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 231 del 10 maggio 2016 "Accordo sul progetto sperimentale recante "Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale". – Adozione Linee Guida "Azione di sperimentazione del Sistema Duale nella Regione Lazio";
- Deliberazione della Giunta Regionale n.833 del 06 ottobre 2022 recante "Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 – Componente 1 – Investimento1.4 "Sistema Duale". Linee guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (Iefp) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) in modalità duale, di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2 agosto 2022, e Documento di programmazione regionale. Anno scolastico formativo 2022/2023 (esercizio finanziario 2021);

- Deliberazione della Giunta Regionale n.905 del 22 ottobre 2022 recante “Approvazione dello schema di Accordo ai sensi dell’art. 5, comma 6 del d. lgs.50/2016 tra l’Unità di Missione per l’attuazione degli interventi PNRR, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Direzione Generale delle Politiche Attive del lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Lazio, per la realizzazione dell’Investimento1.4 “Sistema Duale”. Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 – Componente 1.”;
- Determinazione dirigenziale G08248 del 24 giugno 2022 concernente “Approvazione dell’Avviso per la presentazione di progetti relativi ai percorsi di istruzione e formazione professionale (leFP) con modalità di apprendimento duale da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 - Componente 1 - Investimento 1.4 "Sistema duale". Anno Formativo 2022/2023.”;
- Decreto interministeriale del 17 maggio 2018 “Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell’istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale”;
- Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell’offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli Accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012, e viceversa, in attuazione dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61. in Normativa rep. N. 100/CSR 10 maggio 2018;
- Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 24 maggio 2018 n. 92 “Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché’ raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
- Decreto interministeriale n. 56 del 7 luglio 2020 recante “Decreto di recepimento dell’Accordo tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante l’integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l’aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011” (Repertorio Atti n.155/CSR del 1° agosto 2019);
- Deliberazione n. 846 del 19 novembre 2019: Recepimento dell’Accordo tra il Ministro dell’Istruzione, dell’Università’ e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante l’integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l’aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 (Repertorio Atti n. 155/CSR del 1° agosto

2019;

Decreto ministeriale n. 11 del 7 gennaio 2021 recante: Recepimento dell'Accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, del 10 settembre 2020, Repertorio Atti n. 156, per la rimodulazione dell'Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano Rep. Atti 100/CSR del 10 maggio 2018, recepito con Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 maggio 2018, relativo alla definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale, in applicazione di quanto sancito al punto 7. dell'Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano Rep. Atti 155/CSR del 1° agosto 2019, riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

Premessa

Il sistema di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) rientra nelle competenze legislative esclusive delle Regioni e delle Province autonome ed è vincolato al rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) di cui al Capo III del D.lgs. n. 226/2005.

In particolare, compete alle Regioni e alle Province autonome la definizione e declinazione territoriale degli standard minimi formativi e delle modalità dell'accertamento e della valutazione finale per il conseguimento dei titoli di Qualifica e Diploma di leFP ed il rilascio delle relative attestazioni.

Tali specifiche disposizioni costituiscono riferimento univoco sia per le Istituzioni formative, sia per le Istituzioni scolastiche che erogano l'offerta di leFP in sussidiarietà.

Il presente documento si propone di fornire le indicazioni operative valide per la conclusione delle attività didattiche e formative dell'anno scolastico 2025/2026 e per lo svolgimento degli esami di qualifica e di diploma, relativi ai percorsi triennali di Istruzione e formazione Professionale (leFP) e nel sistema duale, nonché nei Percorsi Formativi Individualizzati per persone con disabilità.

Sezione prima – Prove di esame

Condizioni di ammissione alle prove di esame

Per l'ammissione all'esame di qualifica l'allievo deve soddisfare tutte le seguenti condizioni:

- aver frequentato almeno il 75% della durata dell'ultima annualità;
- aver ottenuto un punteggio sufficiente nel comportamento;
- aver ottenuto un punteggio minimo per l'ammissione;
- aver raggiunto almeno il livello base (**sufficienza**) in tutte le competenze della Figura/Profilo di riferimento.

Agli esami di Qualifica professionale possono essere inoltre ammessi gli allievi che hanno frequentato regolarmente nell'anno formativo precedente analogo percorso e che, pur ammessi agli esami, non hanno sostenuto le prove a causa di gravi e giustificati motivi.

Validità dell'anno scolastico/formativo

Le attività didattiche e formative iniziano il 15 settembre 2025 e terminano l'8 giugno 2026, come da calendario scolastico regionale. Al fine di completare il percorso formativo, le Istituzioni formative possono proseguire nelle attività anche oltre la data indicata, senza oneri aggiuntivi per la Regione Lazio.

Quanto al monte ore erogato dalle IF

Le Istituzioni formative, conformemente al quantum stabilito dai provvedimenti regionali, **devono** realizzare le attività didattiche per tutte le ore stabilite per il percorso.

Contribuiscono al raggiungimento del monte ore complessivo tutte le **ore effettivamente erogate** di:

- didattica in presenza

- attività professionalizzanti (laboratori, stage, apprendistato e alternanza scuola lavoro).

Quanto al monte ore frequentato dagli allievi

Gli studenti conformemente a quanto stabilito dal Piano annuale e dalle disposizioni nazionali (D.lgs. 226/2005), devono frequentare tutte le ore previste per il percorso prescelto.

Secondo quanto stabilito dall'Art. 20, comma 2 del D.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, ai fini della valutazione annuale e/o dell'ammissione agli esami di qualifica, è necessaria la frequenza di almeno tre quarti della durata del percorso.

Tale previsione ha il duplice scopo di incentivare gli studenti alla frequenza dell'intero percorso e di fornire al corpo dei docenti e formatori tutti gli elementi per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento.

Qualora gli allievi iscritti ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (leFP), non rispettino la frequenza minima di tre quarti della durata del percorso, non potranno essere ammessi all'annualità successiva o agli esami di qualifica o di diploma.

Tuttavia, al fine di valorizzare le competenze conseguite dall'allievo, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, è consentito recuperare le ore di assenza attraverso dei corsi di recupero extra orario curriculare al fine del raggiungimento del limite minimo di presenza del 75%. Il recupero deve avvenire preferibilmente con la stessa modalità di apprendimento dell'assenza da colmare.

In caso di un numero di assenze vicino o superiore al limite del 25% previsto dalla norma, la IF deve:

- immediatamente contattare le famiglie e rappresentare a chi esercita la potestà genitoriale, che l'allievo sta per superare ovvero ha superato il limite del 25% delle assenze previsto dalla legge;
- attivare ogni azione che possa consentire all'allievo di recuperare il gap di assenze rispetto alla previsione normativa.

Laboratori di recupero

L'Istituzione formativa potrà prevedere eventuali Laboratori di Recupero/Sviluppo Apprendimenti per singolo allievo (o gruppo di allievi all'interno della classe), nel limite del 25% del monte ore e degli standard formativi previsti dall'Avviso approvato con determinazione G10567/2025. Tali attività laboratoriali di recupero/sviluppo apprendimenti sono finalizzate a:

- recuperare le conoscenze di base e riequilibrare i livelli degli apprendimenti;
- approfondire le conoscenze acquisite;
- implementare e valorizzare le eccellenze;
- erogare moduli compensativi e/o integrativi.

I corsi di recupero sono svolti al di fuori del monte ore corso, concorrono esclusivamente al raggiungimento degli obiettivi didattici, ovvero ammissione dell'allievo agli esami di diploma, purché la durata degli stessi documentata da appositi registri didattici, non ecceda il 25% del monte ore finanziato e vengano rispettati tutti gli standard formativi previsti dall'Avviso.

Già nelle scorse annualità, è stata sperimentata la possibilità di un'azione di recupero obbligatoria per gli allievi che non abbiano raggiunto il 75% delle presenze, che si ritiene valida ed efficace.

In particolare, è stata prevista una valutazione preliminare obbligatoria del collegio dei docenti circa l'ammissibilità degli stessi ai corsi di recupero in rapporto a diversi fattori (es. entità gap delle assenze, raggiungibilità obiettivi minimi, ecc.) e la possibilità di accorpamento delle classi, per annualità in merito alle competenze di base/trasversali e per profilo relativamente all'asse professionale.

Il collegio deve anche stabilire le azioni da realizzare in favore dell'allievo/a, che devono essere tracciabili, documentabili, realizzate al di fuori dell'orario curriculare e con indicazione del prodotto finale in cui sono stabiliti:

- gli obiettivi generali;
- i contenuti (attività);
- i risultati (obiettivi che si concretizzano);
- tempi e luoghi di realizzazione.

I corsi di recupero devono riguardare i moduli o parte dei moduli non frequentati dall'allievo al fine di consentire a quest'ultimo di acquisire le competenze previste dal corso.

Trattandosi di allievi con esigenze individuali diverse ovvero di recupero di competenze in differenti discipline, l'organizzazione deve avvenire per gruppi di studenti e discipline omogenei.

La presenza degli allievi così come quelle dei docenti/formatori dovrà essere adeguatamente registrata su appositi modelli e recare nome e cognome dello studente, il docente/formatore presente, il giorno e l'orario frequentato.

In conclusione, saranno considerate valide tutte le ore extra-curricolari frequentate nell'orario indicato a condizione che:

- risultino registrate come sopra;
- vengano effettuate esclusivamente in presenza;
- riguardino studenti singoli o gruppi di studenti e discipline omogenee.

Tali ore potranno essere aggiunte al monte orario frequentato dallo studente a completamento delle ore annuali previste dal percorso, consentendo all'allievo di raggiungere la percentuale di frequenza minima del 75% del monte ore del corso prevista dall'avviso.

I percorsi di recupero vanno attivati, per tutte le annualità, tempestivamente, precisando inoltre che possono essere recuperate in stage esclusivamente le assenze maturate nella medesima modalità.

Se, nonostante ciò, gli allievi iscritti ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), non siano comunque riusciti a frequentare complessivamente almeno i tre quarti della durata del percorso, non potranno essere ammessi all'annualità successiva o agli esami di qualifica.

I percorsi di cui alla presente direttiva rientrano nel costo corso e, pertanto, non costituiscono ulteriori oneri per il bilancio regionale.

Deroghe al monte ore frequentato dagli allievi

Le presenti disposizioni non prevedono deroghe, **per nessuna tipologia di percorso**, al limite massimo del 25% delle assenze previste e quindi non è più applicabile la previsione del DPR 22 giugno 2009 n. 122 e della circolare del MIM n. 20 del 4 marzo 2011.

Eventuali eccezionali deroghe alla percentuale del 25% delle assenze, dovranno essere motivate e certificate da parte di un soggetto pubblico competente (ad esempio ASL) e assistite da parere del Collegio dei Docenti. Dette deroghe potranno essere prese in considerazione e autorizzate dalla Direzione regionale, qualora le Istituzioni formative dimostrino di aver svolto in favore dell'allievo le attività di recupero come sopra indicate ma non sia stato possibile recuperare tutte le ore.

La richiesta di autorizzazione va inoltrata via PEC alla Regione Lazio e caricata su SIGEM, entro 10 giorni prima dell'inizio delle prove di esame.

Sezione seconda – Valutazione degli apprendimenti ed esami di qualifica e di diploma

Accertamento e valutazione degli apprendimenti

Contestualmente alla continuità dell'erogazione delle attività formative nelle varie forme, le Istituzioni Formative e Scolastiche sono tenute a garantire modalità e un numero congruo di prove di accertamento e di valutazione degli apprendimenti, sulla cui base devono essere assunte anche le decisioni relative all'ammissione a nuova annualità e all'esame conclusivo dei percorsi.

Devono parimenti essere assicurate le condizioni della validità degli accertamenti effettuati (grado di oggettività, attendibilità dei risultati), oltre che le misure relative alla sicurezza dei dati e alla privacy.

Svolgimento delle prove di esame

Le prove di esame sono svolte esclusivamente in presenza e dovranno terminare **improrogabilmente entro il prossimo mese di luglio**.

Le ore dedicate alle prove di esame sono conteggiate ai fini del raggiungimento del monte ore annuale (1020 per i percorsi triennali ordinamentali e del sistema duale; 990 per il quarto anno del sistema duale).

Ammissione alle prove di esame

Ammissione alle prove di esame

Sono ammessi all'esame gli allievi in possesso dei seguenti requisiti:

- frequenza di almeno il 75% della durata dell'ultima annualità, tenuto conto anche degli eventuali crediti formativi e fatto salvo quanto specificato al paragrafo relativo al monte ore frequentato dagli allievi;
- valutazione positiva nel comportamento;

- valutazione positiva dell'intero percorso formativo - in rapporto ad un complessivo raggiungimento del livello minimo degli OSA dello standard regionale - determinata in un credito formativo;
- conseguimento degli apprendimenti minimi in esito al percorso accertata dal collegio dei docenti/formatori;
- per l'esame di diploma possesso di Attestato di Qualifica leFP di Figura o Profilo formativo-professionale coerente.

Il punteggio di ammissione all'esame finale, o credito valutativo - **pari ad un massimo di 50 punti su 100** - viene espresso dal Consiglio di classe sulla base di un giudizio di padronanza, che consideri l'insieme del percorso formativo dell'allievo e delle sue acquisizioni, tenuto conto dei seguenti criteri:

- frequenza nell'anno formativo;
- valutazione del comportamento;
- valutazione del rendimento;
- valutazione dello stage nel caso di progetti del sistema duale;
- valutazione dell'alternanza scuola/lavoro o del contratto di apprendistato di cui all'art.43 del Decreto Legislativo 81/2015 nel caso del Diploma Professionale.

Il valore di soglia per l'ammissione all'esame è stabilito in **30 punti su 50**.

Finalità e tipologia delle prove

L'esame di Qualifica e di Diploma professionale ha il fine di accertare l'avvenuta acquisizione delle competenze di base e tecnico professionali previste dallo standard della figura, quale esito di un percorso formativo progettato, organizzato e realizzato con modalità didattiche incentrate sullo sviluppo delle stesse.

Gli esami di Qualifica e Diploma Professionali sono finalizzati all'accertamento delle diverse dimensioni di base e tecnico professionali degli standard formativi (art. 18 del D.lgs. 226/2005); la dimensione tecnico-professionale costituisce l'elemento fondamentale di riferimento dell'esame e può fornire elementi di accertamento per quella di base.

Le prove di esame consistono in:

- una prova multidisciplinare;
- una prova professionale attinente alla qualifica o al Diploma Professionale da conseguire;
- una prova orale (colloquio).

Commissione di esame

Nomina

La Commissione d'esame interna è nominata dal Dirigente della IS/IF con apposito atto, mentre il Presidente è nominato dalla Regione Lazio.

Presidente

Il Presidente è nominato dalla Regione Lazio con nota ufficiale, in base al decreto 30 giugno 2015 attuativo del D.lgs. 13/2013 e seguendo i criteri stabiliti dalla Determinazione dirigenziale n. G15913/2020. **In considerazione della numerosità delle commissioni da nominare e l'esiguità del personale regionale disponibile, si invitano le IF a**

comunicare il calendario delle prove almeno trenta giorni prima dell'inizio delle prove stesse, trasmettendo il consueto modello di richiesta esame tramite mail all'indirizzo dedicato alla mail del referente regionale gdigiamberardino@regione.lazio.it e p.c. esamiiefp@regione.lazio.it.

Composizione

La composizione della Commissione, fatto salvo quanto già previsto dall'art. 20, c. 1, lett. e) del D.lgs. 226/2005, deve soddisfare i seguenti due requisiti:

- almeno un componente in posizione di terzietà, o in qualità di Presidente della Commissione, o di commissario esterno;
- garanzia del carattere collegiale.

La Commissione è così composta (standard minimo):

- n. 1 Presidente, da nominare prioritariamente tra i dipendenti dell'Amministrazione regionale;
- n. 3 Commissari, designati dall'IF/IS, di cui due scelti tra i docenti del corso;
- n. 1 esperto appartenente al mondo del lavoro e specificatamente alle aree professionali caratterizzanti i percorsi oggetto delle prove di accertamento finale.

La Commissione può:

- essere integrata con la presenza di altri esperti, appartenenti al mondo del lavoro e specificatamente alle aree professionali caratterizzanti i percorsi oggetto delle prove di accertamento finale; tali esperti, sono designati, uno per parte, dalle Associazioni sindacali e dalle Associazioni datoriali. Gli esperti non sono implicati nel processo di valutazione finale dei candidati (scrutinio finale);
- avvalersi, nel caso che alla prova d'esame siano ammessi soggetti con disabilità certificata, del/i formatore/i di sostegno che ha seguito l'allievo/gli allievi durante il corso. Il docente di sostegno non è implicato nel processo di valutazione finale dei candidati (scrutinio finale).

Le sedute della Commissione sono valide in presenza di almeno tre membri con diritto di voto.

La riunione preliminare è convocata dal Dirigente scolastico o dal Direttore dell'IF, almeno un giorno prima dell'inizio delle prove.

Il Presidente, al termine delle prove di esame, concorderà con la struttura formativa le modalità per la firma dei verbali di esami e degli attestati.

Valutazione

La valutazione finale dovrà essere espressa in centesimi.

L'ammissione agli esami dei percorsi di Qualifica e di Diploma è deliberata dall'équipe dei docenti/formatori sulla base della valutazione annuale e dell'intero percorso, in modo collegiale e nell'ambito di un'unica sessione di scrutinio.

La prova di esame avrà un punteggio massimo di 50 punti con soglia minima di 30 punti.

Nella seguente tabella sono declinati i punteggi attribuibili per ciascuna prova:

TABELLA DI VALUTAZIONE		
Prova	Punteggio totale	Valore di soglia
Credito formativo di ammissione	50	30
Multidisciplinare	15	9
Professionale	25	15
Orale (colloquio)	10	6
TOTALE	100	60

Ai fini del superamento dell'esame di qualifica/diploma, lo studente deve conseguire il punteggio minimo di soglia in ciascuna delle prove.

La Commissione, in sede di scrutinio finale, sulla base dell'andamento complessivo degli apprendimenti dell'intero percorso triennale o del quarto anno nel caso del sistema duale, dispone della possibilità di assegnare un Bonus, fino ad un massimo di 5 punti, per consentire ai candidati di raggiungere il punteggio massimo o il valore di soglia.

Attestato di qualifica e attestato di Diploma

Le IF/IS dovranno utilizzare i format e il file gestionale forniti dalla Regione Lazio.

A conclusione delle prove d'esame, il Responsabile dell'IF/IS trasmette alla Direzione regionale competente l'elenco dei candidati che hanno superato le prove e i relativi attestati debitamente compilati, per la firma da parte del competente Direttore regionale, unitamente ad una copia del verbale finale di valutazione.

Gli elenchi, suddivisi per percorsi, dovranno contenere le seguenti informazioni relativamente agli allievi:

- COGNOME
- NOME
- DATA DI NASCITA
- LUOGO DI NASCITA
- LUOGO DI RESIDENZA
- AMMESSO/NON AMMESSO
- VOTO AMMISSIONE
- VOTO FINALE
- QUALIFICATO/NON QUALIFICATO oppure DIPLOMATO/NON DIPLOMATO
- NOTE

In proposito, la Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l'occupazione metterà a disposizione delle IF/IS un file di gestione dell'esame.

Si sottolinea l'importanza di una corretta compilazione degli attestati, con particolare riferimento alla denominazione dei percorsi e dei relativi indirizzi, come descritti nel repertorio delle qualifiche nazionali di riferimento.¹

¹ Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le

Al fine di una migliore fruizione dei dati forniti, si chiede che, congiuntamente al formato cartaceo in originale, gli elenchi vengano trasmessi anche in formato elettronico editabile via mail al seguente indirizzo esamiiefp@regione.lazio.it.

La Direzione regionale provvederà ad assegnare una sequenza numerica univoca a livello regionale, a tenere un registro degli attestati di conseguita qualifica e/o diploma, nonché a restituire gli stessi firmati alle IF e alle IS per la consegna agli interessati.

Nelle more, è obbligatorio il rilascio della dichiarazione sostitutiva da parte dell'ente di formazione, in modo da tutelare gli interessi dell'utenza.

Rilascio degli attestati di competenza

Agli allievi che interrompono i percorsi di leFP senza partecipare agli esami finali, o che sono giudicati non idonei in sede di esame finale, potrà essere rilasciato un Attestato di competenze in base ai livelli 2, 3 e 4 EQF, così come previsto dall'art. 20, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 226/2005.

Gli Attestati di competenza e gli Attestati intermedi di competenza sono compilati direttamente dalle IF/IS e sottoscritti dai rispettivi legali rappresentanti.

Abilitazione all'esercizio della professione

Sia per la figura di Acconciatore che per quella di Estetista, l'abilitazione all'esercizio della professione può essere acquisita attraverso il superamento dello specifico esame abilitante previsto dalla normativa di settore, al termine e previa frequenza del quarto anno di leFP.

Il quarto anno di leFP può infatti concludersi, per gli aventi diritto che ne facciano richiesta, con un doppio esame dinanzi ad una Commissione in due distinte sessioni: la prima ai fini dell'acquisizione del Diploma Professionale di tecnico (regolato dalle disposizioni che precedono) e la seconda ai fini dell'Abilitazione Professionale in conformità con quanto previsto ai sensi delle leggi n. 174/2005 e n.1/1990.

I candidati esterni non possono essere ammessi a sostenere l'esame abilitante per acconciatore e per estetista in questo contesto, dedicato esclusivamente agli allievi dei percorsi di IV anno del sistema duale.

Sia per gli allievi che frequentano percorsi di quarta annualità del corso di "Tecnico dell'acconciatura", sia per quelli che frequentano la quarta annualità del percorso di "Tecnico delle cure estetiche", l'ammissibilità all'esame di specializzazione, finalizzato al conseguimento della abilitazione all'esercizio della professione di acconciatore ed estetista, rappresenta una possibilità ulteriore e non la finalità primaria o esclusiva della quarta annualità di leFP.

Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 (Repertorio Atti n. 155/CSR del 1° agosto 2019).

Gli allievi risultati non idonei all'esame di Diploma possono comunque risultare idonei all'esame abilitante e pertanto ottenere il relativo attestato.

Nella riunione preliminare la Commissione, al fine di procedere alle operazioni necessarie, elabora il calendario che dovrà stabilire le giornate dedicate all'esame dei candidati che intendono conseguire anche l'abilitazione professionale. Inoltre, si precisa che la Commissione può valutare di far svolgere un'unica prova (pratica) professionalizzante per entrambi gli esami, finalizzata ad accertare tutte le competenze previste anche ai fini dell'abilitazione; ai fini dell'abilitazione è necessario inoltre sostenere una specifica prova scritta anche in forma di test e una prova orale interdisciplinare.

L'accesso all'esame di abilitazione di estetista e/o di acconciatore è consentito unicamente se sono rispettate le percentuali di formazione pratica e di stage previste dalle leggi di settore.

Acconciatura

Gli esami finalizzati al rilascio dell'Attestato di specializzazione abilitante all'esercizio della professione di acconciatore, seguono le norme nazionali e regionali vigenti e sono finalizzati ad accertare le competenze inserite nello standard Professionale di cui alla Deliberazione Giunta Regionale n. 291 del 21/05/2019.

A tale scopo è pertanto prevista la costituzione di una Commissione d'esame per entrambe le sessioni il cui Presidente è individuato e nominato dalla Regione: la prima sessione per il rilascio dell'attestato di Diploma di Tecnico dell'Acconciatura, la seconda per il rilascio dell'Attesto di specializzazione professionale con valenza abilitante alla professione di acconciatore ai sensi della Legge n. 174/05.

Estetica

Ai sensi della legge n. 1/1990 l'abilitazione all'esercizio della professione potrà essere acquisita solo attraverso il superamento dello specifico esame abilitante e l'acquisizione dell'attestato di specializzazione con valore abilitante.

Gli esami finalizzati al rilascio dell'Attestato di specializzazione abilitante all'esercizio professionale seguono le norme nazionali e regionali vigenti e sono finalizzati ad accertare le competenze inserite nello standard Professionale di cui alla Deliberazione Giunta Regionale n. 291 del 21/05/2019. A tale scopo è pertanto prevista la costituzione di una Commissione d'esame per entrambe le sessioni il cui Presidente è individuato e nominato dalla Regione: la prima sessione per il rilascio dell'attestato di Diploma di Tecnico delle cure estetiche, la seconda per il rilascio dell'attestato di specializzazione abilitante alla professione estetista ai sensi della legge n. 1/90.

Gli esami per il rilascio degli attestati di specializzazione con valore abilitante all'esercizio delle attività professionali di acconciatore e di estetista si svolgono dinanzi ad una Commissione per la composizione della quale si rinvia a quanto previsto dalla Circolare prot. n.489832 del 04 giugno 2020.

La valutazione deve essere espressa in trentesimi, per ogni singola materia; per le valutazioni inferiori ai 18/30 dovrà essere riportata la dizione "non idoneo".

Per gli allievi risultati non idonei nell'esame abilitante sia di estetica sia di acconciatura, la Commissione dovrà esprimere e documentare in modo adeguato le motivazioni che hanno

indotto alla valutazione di non idoneità, con la sottoscrizione dei documenti prodotti da parte di tutti i componenti.

La suddetta documentazione deve essere tenuta agli atti dell'Istituzione Formativa.

Attestati

Al termine delle prove di esame, agli allievi idonei è rilasciato l'attestato di specializzazione con valore Abilitante all'esercizio di impresa.

Realizzazione in sussidiarietà di percorsi triennali di istruzione e formazione professionale

Come noto, in attuazione dell'art. 7, c. 2 del d.lgs. n. 61/2017, in data 2 luglio 2025, è stato concluso l'Accordo territoriale tra la Regione Lazio e l'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio per la realizzazione di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) in regime di sussidiarietà da parte degli Istituti Professionali (IP) della Regione Lazio.

Le prove di esame si svolgeranno con modalità analoghe a quanto stabilito nei precedenti paragrafi per le IF con le seguenti particolarità:

- possono sostenere gli esami gli allievi che hanno frequentato con esito favorevole la terza annualità nel corso dell'anno scolastico 2024/2025;
- deve essere formalizzata la scheda riepilogativa relativa al raggiungimento degli esiti di apprendimento con uno specifico atto ulteriore e distinto rispetto allo scrutinio finale di ammissione al quarto anno nell'Istruzione Professionale;
- fermo restando lo standard minimo della composizione della Commissione di esame i Dirigenti Scolastici provvederanno a nominare direttamente il Presidente delle proprie Commissioni. Il Presidente potrà essere individuato fra il personale, in servizio o in quiescenza da non più di due anni, di altre Istituzioni Scolastiche;
- l'IS deve inviare alla Regione Lazio oltre il calendario delle prove di esame i nominativi dei componenti delle stesse;
- le prove di esame devono essere concluse improrogabilmente nel corso del prossimo mese di luglio 2026;

Sezione terza – norme specifiche per particolari categorie di allievi

Prove di esame per allievi con disabilità e con DSA

Anche per l'annualità in corso trova applicazione quanto previsto in materia di prove di esame riferite agli allievi con disabilità, dall'articolo 16, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 che tra l'altro, recita “.... Prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione di prove scritte o grafiche, e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione”.

In conseguenza, la Commissione d'esame approva la prova di esame sulla base di due proposte formulate dal Collegio dei docenti/formatori e presentate unitamente alla documentazione relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione; le prove di esame devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio della qualifica (o del Diploma Professionale) coerente con gli standard

formativi minimi sanciti dalla Conferenza Stato-Regioni.

Analogamente la normativa per gli esami per allievi con disturbi di apprendimento (DSA) (DPR 122/2009, legge 8 ottobre 2010, n. 170, articolo 5, comma 4, Decreto MIUR n. 5669 del 12 luglio 2011) prevede che la Commissione d'esame deve tenere in considerazione le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate, prevedendo la possibilità di allungare i tempi di esame rispetto a quelli ordinari, nonché la facoltà di utilizzare apparecchiature e strumenti compensativi già impiegati in corso d'anno, nonché prevedere anche strumenti dispensativi in base all'entità e al profilo delle difficoltà individuali.

Gli allievi con disabilità e con DSA conseguono la qualifica professionale (o il Diploma Professionale) se la valutazione in sede di scrutinio finale evidenzia il raggiungimento degli standard minimi previsti nel corso.

In presenza di mancato superamento dell'esame, all'allievo potrà essere rilasciato un Attestato di competenze.

Durante la sessione di esame per gli allievi con disabilità e in situazioni di svantaggio, che nel corso dell'anno abbiano usufruito del servizio di assistenza specialistica, potrà essere presente anche un operatore specialistico, con funzione di supporto relazionale dell'allievo e non facente parte della commissione esaminatrice.

Punteggi prove allievi con disabilità

Per le seguenti tipologie di allievi il superamento della prova di esame è da intendersi quale somma dei punteggi derivanti dalla valutazione complessiva e dalla prova di esame:

- alunni con certificazione di disabilità ai sensi della legge 104/92, che nel percorso di formazione hanno usufruito di Programmazione Educativa Individualizzata (PEI) per obiettivi minimi, dove comunque si prevedono obiettivi didattici pari allo standard minimo di ciascuna disciplina;
- alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA) ai sensi della legge 170/2010, che nel percorso di formazione hanno usufruito di un Piano Didattico Personalizzato (PDP), dove si prevedono gli stessi obiettivi didattici della classe in ciascuna disciplina, seppure conseguiti utilizzando strumenti compensativi e/o dispensativi;
- alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) che il collegio formatori, sulla base di fondate considerazioni pedagogiche, abbia individuato come bisognosi di personalizzazione della didattica, perché in attesa di valutazione o in condizioni "speciali" di disagio psico-sociale.

Esami per allievi malati

La normativa vigente per i percorsi di leFP, sia ordinamentali che realizzati con il Sistema Duale, non contempla, di fatto, la cosiddetta "sessione malati", né sono previste risorse finanziarie aggiuntive per l'organizzazione di nuove sessioni di esami.

Pertanto, in caso di assenze, comprovate da adeguata attestazioni mediche, che precludano all'allievo la partecipazione alla sessione di esame, l'Istituzione Formativa interessata dovrà:

- verificare la possibilità di uno slittamento della data di esame, per favorire la partecipazione del candidato impossibilitato nella data inizialmente prescelta;

- favorire la partecipazione del candidato a sessione di esame – per la medesima qualifica/diploma – organizzata da diversa Istituzione formativa in data utile.

Nel caso insorgano tali situazioni le IF dovranno prendere tempestivo contatto con l'Ufficio Esami della Regione e/o con altre Istituzioni Formative che svolgono i medesimi corsi di quelli frequentati dagli allievi malati, al fine di organizzare l'inserimento degli stessi in esami di identico corso ma programmati in un periodo diverso.

Le eventuali prove suppletive devono comunque concludersi improrogabilmente entro il mese di luglio 2026.

Si ritiene utile ribadire che la certificazione medica attestante l'impossibilità dell'allievo a partecipare agli esami deve essere conservata agli atti dell'Istituzione Formativa e non trasmessa agli Uffici regionali in quanto trattasi di documentazione contenente dati sensibili, tutelati dalla normativa sulla privacy.

Ammissione alle prove finali di esame di qualifica regionale da parte di candidati esterni

Fermo restando che la previsione di prove di esame per candidati esterni non deve comportare oneri finanziari aggiuntivi per la Regione, possono essere ammessi alle prove finali coloro:

- che siano in possesso della certificazione finale relativa al primo ciclo di istruzione (Diploma di licenza media) o percorso precedente.
- che hanno frequentato regolarmente, nell'anno formativo precedente, analogo percorso e che, pur ammessi agli esami, non hanno sostenuto le prove a causa di gravi e giustificati motivi riconosciuti dalla Commissione dell'anno di riferimento, oppure non le hanno superate;
- con età non inferiore a quella minima prevista per l'assolvimento del Diritto Dovere di Istruzione e Formazione, interessati a partecipare alle prove finali come candidati esterni, a seguito di presentazione di specifica domanda presso l'I.F. nei limiti temporali dagli stessi stabiliti;
- che hanno frequentato corsi serali e/o carcerari.

Non possono essere ammessi gli allievi che risultano iscritti a un percorso del sistema educativo di Istruzione e Formazione di secondo ciclo, o che non si siano formalmente ritirati dallo stesso entro il 31 marzo dell'anno formativo in cui si svolge l'esame.

Ai fini del riconoscimento dei crediti formativi, hanno valore sia le certificazioni dei percorsi formativi o parti di essi effettuati in modalità formale sia le attestazioni riguardanti esperienze di alternanza formazione lavoro, stage o tirocinio, comprendendo pure le esperienze di lavoro dichiarate dai titolari delle imprese coinvolte.

I candidati esterni devono presentare, utilizzando lo schema allegato, la domanda di ammissione all' esame di qualifica nei tempi e nei modi stabiliti dall' IF/IS presso cui il candidato vuole sostenere l'esame. La domanda di ammissione sarà respinta nell' ipotesi che presso lo stesso Istituto nell' anno scolastico in questione non siano previsti esami finali per la qualifica prescelti dal candidato.

In ogni caso, al fine dell'ammissione alle prove finali, le Istituzioni, per ogni candidato

esterno, devono preliminarmente procedere, sulla base dell'allegata scheda di valutazione, all'accertamento del possesso della certificazione delle competenze in esito all'assolvimento del diritto dovere di istruzione e formazione (DDIF) e di tutti gli Obiettivi Specifici di Apprendimento dell'ordinamento di IeFP, nonché alla corrispettiva determinazione del credito formativo, tenendo conto del tempo appropriato per colmare le eventuali lacune.

Data la peculiare modalità di apprendimento, per i percorsi relativi al sistema duale, è prevista la possibilità di ammettere candidati esterni unicamente nei casi di regolare frequenza, nell'anno formativo precedente, di analogo percorso da parte di allievi che, pur ammessi agli esami, non hanno sostenuto le prove a causa di gravi e giustificati motivi riconosciuti dalla Commissione dell'anno di riferimento, oppure non le hanno superate.

Prove finali di esame nei Percorsi Formativi Individualizzati per persone con disabilità

Con riferimento alle prove conclusive dei Percorsi Formativi Individualizzati per persone con disabilità (PFI), considerata la concomitanza di un numero elevatissimo di commissioni di esami - al fine di rendere tempestiva l'azione amministrativa - questa Amministrazione intende fornire alcune utili indicazioni per lo svolgimento delle prove di esame.

Al riguardo si comunica che, anche per il corrente anno formativo 2025/2026, le Istituzioni Formative potranno nominare il Presidente della commissione fra il personale, in servizio o in quiescenza da non più di due anni, presso le Istituzioni Formative.

Sezione quarta - Finanziamento

Il finanziamento sarà erogato per l'intero nel caso in cui vengano effettuate tutte le ore previste dai progetti e certificate da parte degli Enti, come di consueto, in relazione sia al numero delle ore di didattica erogate che al numero di ore frequentate dagli allievi che hanno partecipato ai singoli percorsi.

In proposito si terrà conto:

- delle ore del percorso erogate (attività professionalizzanti (laboratori, stage, apprendistato e alternanza scuola lavoro).
- tracciabilità puntuale giornaliera della presenza di tutti gli allievi di ogni singolo percorso per tutta la durata del percorso, come risultanti dalla documentazione agli atti dell'IF.

Rendicontazione attività

Regolamentazione vigente

Fermo restando che per le attività cofinanziate con fondi a valere sui fondi strutturali europei si fa riferimento a quanto previsto dalla Determinazione G04128 del 28 marzo 2023 recante Approvazione della "Direttiva Regionale per l'attuazione e la rendicontazione delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo, Fondo Sociale Europeo+ e altri Fondi. Programmazione 2014-2020 (FSE) e Programmazione 2021-2027 (FSE+). Sistema delle regole per accompagnare la chiusura del POR 2014-2020 e l'attuazione del PR 2021-2027", per la gestione amministrativa la disciplinata di riferimento è rappresentata

dalla Determinazione B00065 del 8 gennaio 2014, concernente “Modifiche alla Direttiva sulla gestione e sulla rendicontazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, finanziati con risorse a valere sul bilancio della Regione Lazio, approvata con DGR 649/2011 e successive modifiche”, alla Determinazione N. G01341 del 19 febbraio 2016 “Ulteriori modifiche alla Direttiva sulla gestione e sulla rendicontazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, approvata con DGR 649/2011, così come modificata con determinazione n. G00065 del 8 dicembre 2014” e da ultimo alla Determinazione G14475 del 05/12/2016.

Parallelamente andrà applicata nota metodologica approvata con l'ADA relativa ai “Piani annuali degli interventi del sistema educativo regionale” percorsi triennali di istruzione e formazione professionale, percorsi di durata inferiore al triennio realizzati nei centri di formazione professionale rivolti all'acquisizione di una qualifica professionale da parte dei giovani di età compresa tra 16 e i 18 anni che hanno assolto l'obbligo di istruzione.